

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto

ORDINANZA N° 34/2009

DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO PER FINALITA' RICREATIVE O USI TURISTICI LOCALI
NELL'AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.

Il Capo del Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

VISTA: la Legge 8 luglio 2003, n.172, concernente le Disposizioni per il riordino e il rilancio della Nautica da Diporto e del Turismo Nautico;

VISTO: il Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE", a norma dell'art. 6 della Legge 08/07/2003 n° 172;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146, emanato in attuazione dell'art. 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

VISTO: il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), approvato con Legge 27/12/1977, n.1085;

VISTO: il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 recante "Attuazione della direttiva 94/25 CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto" come modificato dal D.lgs n.171/2005;

VISTO: l'art.10 del Decreto legge del 21.10.1996 n° 535, convertito in Legge 23.12.1996 n° 647, come modificato dall' art. 2 comma 1 della Legge 08 luglio 2003 e dall'art. 47 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n°171;

VISTO: il D.M. 26 gennaio 1960 "Disciplina dello sci nautico", modificato dal D.M. 15 luglio 1974;

VISTA: la Sezione 1° del Capo 1° del Titolo 3° del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146, contenente le norme di sicurezza per i natanti da diporto (artt. 48, 49, 53, 54, 56, 59, 60);

VISTE: le prescrizioni di sicurezza per la navigazione delle unità da diporto durante la stagione estiva, contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare che, nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, disciplina, appunto, l'attività balneare;

RITENUTO: necessario regolamentare ed aggiornare la disciplina dell'intera attività diportistica e le norme in materia di sicurezza dei natanti da diporto, nonché la locazione ed il noleggio delle unità da diporto, regolamentando altresì la navigazione e l'uso degli stessi alla luce delle nuove norme emanate in materia;

VISTA: la propria ordinanza n° 56/2006 in data 30 giugno 2006 e succ. mod., concernente la disciplina sul diporto nautico per finalità turistico ricreative;

VISTI: gli artt. 17, 18, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima;

ORDINA

Articolo 1
(PREMESSA)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico per finalità ricreative o usi turistici locali, nell'ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto"; per gli ulteriori aspetti legati all'esercizio delle attività diportistiche durante la stagione balneare si fa espresso rinvio all'ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 2
(SANZIONI)

Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, i contravventori alle norme del predetto Regolamento saranno perseguiti, secondo i casi, ai sensi degli articoli 53 e 55 del Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171.

Articolo 3
(DISPOSIZIONI FINALI)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che verrà inserita nel sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto; il provvedimento dovrà altresì essere esposto al pubblico dagli esercenti l'attività di locazione o di noleggio, dalle locali strutture balneari ed in tutte quelle aree del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto ove si svolgono attività marittime (colonie marine, campeggi, depositi unità da diporto, club nautici ecc.).

L'ordinanza n. 56/2006, citata in premessa, ed ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con il presente decreto sono abrogate con effetto immediato.

San Benedetto del Tronto, lì 15/05/2009 -.

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) LUIGI FORNER

“REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO PER FINALITA' RICREATIVE O USI TURISTICI LOCALI, NELL'AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO”

CAPO I DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (ambito di applicazione territoriale)

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nell'ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, ossia nel tratto di costa antistante lo specchio acqueo compreso tra la foce del fiume Tronto e la foce del fiume Chienti.

Articolo 2 (ambito di applicazione materiale)

Il presente Regolamento disciplina le attività a qualsiasi titolo connesse con il diporto nautico, ivi compresa la locazione ed il noleggio di unità da diporto così come definite nel successivo articolo 3.

In particolare vengono disciplinati la locazione ed il noleggio di unità da diporto e di mezzi similari utilizzati in attività turistico - ricreative (Capo IV); l'impiego e la circolazione delle tavole a vela, windsurf e similari (Capo V); l'impiego di tavole sospinte dal moto ondoso, surf, body-board e assimilabili (Capo VI); l'impiego delle tavole con aquilone (kite-surf) (Capo VII); l'impiego e la circolazione degli acquascooter o moto d'acqua e similari (Capo VIII); la pratica dello sci nautico (Capo IX); il rimorchio di galleggianti comunemente denominati "banana boat" e similari (Capo X); l'attività di paracadutismo ascensionale in mare (Capo XI).

Il provvedimento disciplina altresì lo svolgimento di immersioni subacquee effettuate a scopo ricreativo, con e senza l'ausilio di guide subacquee (Capo XII).

Per quanto attiene alla disciplina dell'attività di pesca sportiva si rinvia alle disposizioni contenute nella specifica Ordinanza vigente nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

Articolo 3 (definizioni)

Ai fini del presente Regolamento vengono utilizzate le seguenti definizioni:

Navigazione da diporto: navigazione effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto.

Nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri.

Imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri.

Natante da diporto: le unità di lunghezza inferiore ai 10 metri come definite dall'articolo 27 del Codice della Nautica da diporto.

Locazione: contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra, per un dato periodo di tempo, l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

Noleggio: contratto con cui una delle parti, dietro corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte, alle condizioni stabilite dal contratto, avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio.

Limiti di navigazione: distanza massima dalla costa a cui un'unità da diporto può navigare in base alle proprie caratteristiche tecniche ed in base alle eventuali abilitazioni rilasciate;

Certificato di sicurezza: documento rilasciato alle navi ed alle imbarcazioni da diporto che attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo.

Certificato di idoneità al noleggio: documento rilasciato, in sostituzione del certificato di sicurezza, alle navi, alle imbarcazioni ed ai natanti da diporto impiegati in attività di noleggio; fa parte dei documenti di bordo.

Requisiti per la condotta: età anagrafica e/o titolo di abilitazione necessari per il comando e/o la condotta di unità da diporto.

Dotazioni di sicurezza: strumenti ed apprestamenti la cui presenza è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone imbarcate su un'unità da diporto.

Moto d'acqua o Jet Ski: natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione.

Propulsore acquatico privo di scafo: propulsore caratterizzato dalla totale assenza di scafo e costituito esclusivamente da un piccolo motore a scoppio con elica ingabbiata, sormontato da un serbatoio e munito di due impugnature.

Tavole con aquilone: sono i mezzi comunemente denominati "Kite surf" cioè tavole che utilizzano un aquilone come vela per la propulsione.

Corridoi di lancio: specchi acquei opportunamente delimitati e regolamentati utilizzati per la partenza e per l'atterraggio delle unità da diporto.

Tavole sospinte dal moto ondoso: sono i mezzi comunemente denominati surf da onda e/o body surf che utilizzano le onde come mezzo di propulsione.

Sci nautico: attività descritta e regolamentata con D.M. 21 gennaio 1960 e successive integrazioni e modificazioni.

Paracadutismo ascensionale: attività di volo con paracadute, trainato con l'ausilio di un mezzo nautico.

Attività subacquea ludico diportistica: attività svolta sotto la superficie del mare con l'ausilio di autorespiratore con esclusione della balneazione e del semplice nuoto subacqueo caratterizzato da occasionalità nell'ambito della balneazione.

Immersioni guidate: attività subacquea svolta con l'ausilio di autorespiratore ed effettuata a scopo ricreativo da persone in possesso di abilitazioni rilasciate in nome e per conto di federazioni sportive riconosciute.

Immersioni non guidate: attività subacquea svolta con l'ausilio di autorespiratore, effettuata a scopo ricreativo da persone anche non in possesso di abilitazioni specifiche.

CAPO II NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Articolo 4 (norme di circolazione e divieti vari)

1. All'interno dei porti ricadenti nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, tutte le unità da diporto devono navigare con la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico e, comunque, non superiore a 3 nodi.

2. Nell'entrata e nell'uscita dai porti del Compartimento Marittimo le predette unità da diporto devono, altresì, tenere rigorosamente la dritta rispetto alla mezzera dell'imboccatura, facendo attenzione alle profondità minime dei fondali e regolare la navigazione in maniera da evitare il transito contemporaneo con altri scafi (hanno precedenza le unità in uscita).

3. A tutte le unità da diporto (salvo diversa e più specifica prescrizione contenuta nel presente Regolamento per le diverse specie di unità) è vietato:

- a) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei porti suddetti;
- b) avvicinarsi e mantenersi:
 - ▣ a meno di metri 100 dalle navi mercantili alla fonda;
 - ▣ a meno di metri 300 dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda;
 - ▣ a meno di metri 100 dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - ▣ a meno di 100 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta, dagli impianti di acquacoltura;
 - ▣ a meno di metri 500 dalle piattaforme;
- c) navigare nella fascia dei 300 metri dalla costa - riservata alla balneazione - nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre inclusi; durante la predetta stagione balneare, l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto dovranno avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio. In assenza di tali corridoi, nella fascia di mare riservata alla balneazione, le unità a motore hanno l'obbligo di procedere a motore spento, mentre le unità a vela hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate;
- d) navigare con unità a motore in genere, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre inclusi, nella fascia di mare compresa tra 300 e 1000 metri dalla costa ad una velocità superiore a 10 nodi (le suddette unità devono, comunque, mantenere una navigazione in dislocamento);
- e) gli acquascooter o moto d'acqua, i propulsori acquatici privi di scafo, le tavole con aquilone o kite-surf, le unità che effettuano sci nautico, paracadutismo ascensionale, rimorchio di galleggianti e mezzi simili, nonché le tavole a vela e quelle sospinte dal moto ondoso, osserveranno anche le prescrizioni specifiche contenute nei capi successivi della presente ordinanza.

4. Le unità da diporto ormeggiate nei porti e approdi del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, in possesso delle chiavi, capaci di fronteggiare l'emergenza.

Articolo 5 (divieti e obblighi)

All'interno dei porti del Compartimento è vietato effettuare:

- a. la balneazione;
- b. allenamenti sportivi di qualsiasi genere;
- c. gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico;
- d. navigare con qualsiasi unità a remi;
- e. navigare a vela, fatti salvi i casi espressamente autorizzati dall'autorità marittima.

CAPO III NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO

Articolo 6 (dotazioni di sicurezza delle unità da diporto)

1. Tutte le imbarcazioni ed i natanti da diporto devono essere forniti, quando navigano, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54 e dall'Allegato V del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146 del 29 luglio 2008, in relazione al numero di persone presenti a bordo ed alla distanza dalla costa in cui viene effettuata la navigazione, con lo scopo principale di salvaguardare la sicurezza della vita umana in mare, fermo restando che è responsabilità del comandante dell'unità dotare la stessa degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine ed alla distanza della navigazione da intraprendere.

2. Le unità da diporto di cui al comma 1 sono esenti da qualsiasi dotazione di sicurezza allorchè effettuino solamente navigazione diurna e non si allontanino oltre i 300 metri dalla costa, ad eccezione di coloro che praticano lo sci nautico o che vengono trainati su galleggianti o mezzi assimilabili e di coloro che effettuano il paracadutismo ascensionale, nonché di coloro che navigano a bordo degli acquascooter o moto d'acqua o su tavole a vela o con aquilone (windsurf e kite-surf), i cui occupanti devono obbligatoriamente indossare, in via permanente, la cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa alla quale navigano.

Articolo 7

(limiti ed abilitazioni alla navigazione dei natanti da diporto)

Per quanto riguarda i natanti, non soggetti ad iscrizione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 18 luglio 2005 n. 171, vigono i limiti di navigazione previsti dall'art. 27 del medesimo decreto, come di seguito riportati:

1. I natanti senza marcatura CE possono navigare:

- a) entro sei miglia dalla costa;
- b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs 18 luglio 2005 n. 171 ovvero autorizzato ai sensi del D.lgl. 3 agosto 1998, n. 314 e succ. mod.; in tal caso, durante la navigazione, deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
- c) entro dodici miglia dalla costa, se trattasi di natanti già iscritti nei registri e successivamente cancellati, abilitati alla navigazione senza alcun limite o entro le venti miglia purchè, a bordo, ci sia copia dell'estratto del Registro delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.) dal quale si rilevano gli estremi dell'abilitazione alla navigazione;
- d) entro un miglio (1852 metri) dalla costa, quelli a remi (tipo canoe, jole, mosconi, sandolini e simili), le tavole sospinte dal moto ondoso ed i pedalò; tali unità possono, altresì, essere utilizzate nella fascia dei 300 metri riservata alla balneazione;
- e) entro un miglio dalla costa, ma oltre la fascia dei 300/500 metri, a seconda delle prescrizioni specifiche contenute nei capi successivi della presente ordinanza, i natanti denominati acquascooter o moto d'acqua, le unità trainanti sciatori nautici, galleggianti e mezzi similari, nonché i paracadutisti ascensionali, le tavole a vela, i kite-surf, i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;

2. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare:

nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato II al Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171.

Articolo 8

(limiti generali di navigazione durante il periodo estivo)

Durante il periodo estivo (dal 1 aprile al 30 settembre inclusi) sono fatte salve le prescrizioni contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, relativamente alla zona di mare riservata alla balneazione, alle distanze

minime dalla costa consentite per la navigazione, ai limiti di velocità ed all'utilizzo dei corridoi di lancio per la partenza e per l'atterraggio delle unità da diporto.

Articolo 9

(aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione di natanti: corridoi di lancio)

1. Tutti coloro che intendano realizzare un corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d'acqua e similari, devono ottenere specifica autorizzazione/concessione da parte dell'ente locale competente, previo parere del Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza di metri 20. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a metri 10, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20, ovvero potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
- b) profondità non inferiore a metri 300;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 10 metri per i primi 100 metri e successivamente ogni 20 metri (per un totale di 20 gavitelli);
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche, ben visibili, sui gavitelli esterni di delimitazione;
- e) apposizione sulla battigia di un cartello recante la dicitura "CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DI UNITA' DA DIPORTO – DIVIETO DI BALNEAZIONE";
- f) qualora i titolari di stabilimenti balneari intendano installare un corridoio di lancio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni sopra specificate, esso dovrà essere posizionato nel rispetto dei limiti spaziali della concessione demaniale marittima assentita per finalità turistico-ricreative, in prossimità di uno dei due limiti laterali, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e dovrà avere, per quanto possibile, un andamento perpendicolare alla linea di costa.

3. Qualora i corridoi di lancio siano destinati esclusivamente alla disciplina del kite-surf, dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dall'articolo 29 della presente ordinanza.

4. Norme di comportamento all'interno dei corridoi di lancio:

- a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio ad andatura ridotta al minimo;
- b) è vietato l'ormeggio o la sosta di qualsiasi unità nel corridoio di lancio;
- c) le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico e/o acustiche che arrechino disturbo ai bagnanti.

Articolo 10

(numero massimo delle persone trasportabili a bordo dei natanti da diporto)

1. I natanti muniti di marcatura CE, possono imbarcare un numero di persone pari a quello indicato dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171;
2. Per i natanti non muniti di marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è individuato come segue, giusta articolo 60 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008:
 - 2.1 se omologati, il numero delle persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore, entrambi tenuti a bordo allorchè il numero di persone imbarcate è superiore a quello previsto dal seguente punto n. 2;
 - 2.2 se non omologati, possono essere presenti a bordo:

- a) per lunghezza f.t. fino a mt. 3,50: n. 3 persone;
- b) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 3,51 e mt. 4,50: n. 4 persone;
- c) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 4,51 e mt. 6: n. 5 persone;
- d) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 6,01 e mt. 7,50: n. 6 persone;
- e) per lunghezza f.t. compresa tra mt. 7,51 e mt. 8,50: n. 7 persone;
- f) per lunghezza f.t. superiore a mt. 8,50: n. 9 persone.

3. Per i piccoli natanti da spiaggia (pedalò, mosconi, sandolini ecc.) il numero massimo è stabilito dal manuale del proprietario e, laddove assente, potranno essere trasportate non più di 2 (due) persone.
4. Qualora i natanti di cui ai commi precedenti trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 Kg. di materiale imbarcato.

Articolo 11 (mantenimento delle condizioni di navigabilità)

Il proprietario dell'unità da diporto ha l'obbligo di mantenere l'unità in buone condizioni di uso e di provvedere alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico ed alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

Articolo 12 (abilitazioni e requisiti)

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
- a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
 - b) per l'impiego di moto d'acqua o la conduzione di unità che effettuano il traino di sciatori nautici o di galleggianti;
 - c) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando, a bordo dell'unità, sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 Kw o a 40,8 Cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera c), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
- a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
 - b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
 - c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati, nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione alle attività di istruzione svolte dalle scuole di avviamento agli sport nautici, gestite dalle Federazioni Nazionali e dalla Lega Navale Italiana, nonché per la partecipazione ai relativi allenamenti ed attività agonistiche, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. In base a quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008, le patenti nautiche si distinguono in:
 - 5.1 Categoria A: per il comando e la condotta di natanti ed imbarcazioni da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e motovelieri e sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:
 - a) entro dodici miglia dalla costa;
 - b) senza alcun limite dalla costa.
 - 5.2 Categoria B: per il comando di navi da diporto.
 - 5.3 Categoria C: per la direzione nautica di natanti ed imbarcazioni da diporto.

CAPO IV LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

Articolo 13

(requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale di locazione/noleggio)

1. La locazione ed il noleggio delle unità da diporto devono avvenire nel rispetto della presente ordinanza e, per quanto in essa non contemplato, della Legge 8 luglio 2003 n° 172, del D.lgs. 18 luglio 2005 n°171 e del relativo regolamento di attuazione contenuto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146 del 2008.
2. Chiunque intenda effettuare l'attività di locazione o di noleggio di natanti da diporto in ambito demaniale marittimo, dovrà farne espressa comunicazione scritta (come da Allegato 1) alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto (o presso l'Ufficio Locale Marittimo nella cui circoscrizione si intenda effettuare le attività suddette), dopo aver ottenuto l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente per poter svolgere tali attività commerciali e, qualora richiesta, l'eventuale autorizzazione/comunicazione presso il competente Comune. Il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese o la dichiarazione sostitutiva, in cui sia specificato se trattasi di impresa individuale o di società esercente le attività di cui trattasi e da cui risultino anche gli estremi dell'iscrizione nel suddetto Registro, devono essere presentati all'Autorità Marittima territorialmente competente.
3. Per l'esercizio dell'attività di cui trattasi non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
4. Resta inteso che, per l'utilizzo delle aree demaniali finalizzate alla sosta ed all'ormeggio delle unità da diporto, nonché per l'istallazione di corridoi di lancio per la partenza e per l'atterraggio delle suddette unità, è necessario acquisire idoneo titolo concessorio o autorizzativo dal competente Ente locale.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai titolari di stabilimenti balneari che intendano effettuare l'attività di locazione di piccoli natanti da spiaggia, comunemente denominati pedalò, canoe, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, e comunque privi di motore. In tal caso, dovrà essere inoltrata specifica comunicazione, in carta semplice, all'Autorità Marittima territorialmente competente, indicando il tipo ed il numero dei natanti da utilizzare.

Articolo 14

(norme di sicurezza per la locazione ed il noleggio di natanti da diporto)

Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti articoli della presente ordinanza, è fatto obbligo ai locatori/noleggianti dei natanti di attenersi alle norme di seguito riportate:

1) (locazione): i natanti da spiaggia comunemente denominati pedalò, canoe, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq, e comunque privi di motore possono essere locati con mare e tempo assicurati, dalle ore 09.30 fino alle ore 18.30, ora di rientro nell'approdo di partenza;

2) (locazione): i natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq e, comunque, privi di motore, nonché le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa, possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. I natanti a motore, ad eccezione della moto d'acqua per la quale è richiesta la maggiore età, possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 16;

3) (locazione/noleggio): i natanti da diporto impiegati nella locazione e/o noleggio dovranno essere contrassegnati in modo ben visibile, con il nominativo della ditta o della ragione sociale del locatore/noleggiante, il numero massimo di persone trasportabili e la numerazione progressiva (ad esempio: soc. "freddi" - oppure il nome dello stabilimento balneare – natante n. 1 – max persone n. 4);

4) (locazione/noleggio): all'atto della locazione e/o noleggio, il locatore e/o noleggiante deve far firmare al locatario/noleggiatore, lo schema di informazione sull'attività di locazione/noleggio (come da fac-simile in Allegato "2"); le parti dovranno, inoltre, stipulare, in forma scritta, contratti di locazione/noleggio che devono essere sempre sottoscritti anticipatamente rispetto all'effettivo uso dei mezzi nautici da parte del conduttore/noleggiatore e che devono essere conservati, in copia, a bordo durante la navigazione ed essere esibiti al momento dei controlli di polizia marittima; tale ultima disposizione non si applica alla locazione/noleggio di piccoli natanti da spiaggia di cui al punto n. 1;

5) (locazione/noleggio): i locatori e/o noleggianti devono consegnare all'utente l'unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alle leggi in vigore. In caso di noleggio, l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri, per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni previste per la responsabilità civile. Essi devono, altresì, controllare che i documenti che abilitano il conduttore alla navigazione siano in corso di validità e tenuti a bordo e che le persone imbarcate non superino il numero massimo consentito;

6) (locazione/noleggio): la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3 del D. lgs. 18 luglio 2005 n°171, locate o nolggiate è regolata dall'art. 2054 del codice civile, ai fini della cui applicazione il proprietario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conduttore; il termine di prescrizione è previsto dall'art. 2947 comma 2 dello stesso codice;

7) (locazione/noleggio): fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della presente ordinanza, relativamente al numero di persone che possono essere presenti a bordo di un natante, i natanti da diporto utilizzati nell'attività di noleggio possono trasportare un numero di persone non superiore a 12, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone. Per equipaggio si intenderanno solo ed esclusivamente le persone dipendenti dalla ditta/società noleggiante. Tale limitazione non si applica ai natanti utilizzati con contratti di locazione;

8) (locazione): le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio per le unità adibite a locazione sono quelli previsti dalla tabella contenuta nell'Allegato V del Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti n. 146 del 29 luglio 2008; i locatori sono tenuti ad esporre al pubblico la su citata tabella delle dotazioni di sicurezza e devono informare, di volta in volta, l'utente circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre, dovrà essere consegnata ai conduttori l'originale, o copia autentica, del certificato d'uso del motore o della dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore;

9) (locazione): il locatore deve istruire preventivamente il conduttore circa l'uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso, nonché informarlo con riguardo alle leggi ed ordinanze in vigore relative alla disciplina della navigazione dei natanti da diporto. Copia della presente ordinanza dovrà essere ben esposta al pubblico e disponibile in copia da consegnarsi, se richiesta, all'utilizzatore;

10) (locazione): il locatore deve porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione; dovrà, pertanto, preventivamente informare il conduttore circa tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti all'impiego del mezzo, con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio;

11) (locazione/noleggio): i locatori/noleggianti devono annotare su apposito registro (come da Allegato "3"), che deve essere reso immediatamente disponibile per i controlli da parte dei competenti organi di polizia:

- il numero dei passeggeri;
- il nome e cognome di ciascuna persona imbarcata, nonché gli estremi di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (in caso di nuclei familiari è sufficiente annotare il nominativo del responsabile del nucleo); il recapito telefonico del conduttore/noleggiatore e, se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli altri utilizzatori ai quali rivolgersi prontamente in caso di necessità;
- gli estremi del mezzo nautico;
- l'ora di consegna e l'orario previsto di rientro;
- gli estremi della patente nautica o del titolo professionale marittimo che abiliti il conduttore al comando dell'unità, se prescritto;

12) (locazione): per l'utilizzo di natanti nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore di potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv., o per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque su moto d'acqua o per la conduzione di unità che trainino sciatori nautici, galleggianti o paracadutisti ascensionali, è richiesta la patente nautica, come previsto dal precedente articolo 12; in tal caso il locatore ha l'obbligo di chiedere al proprio cliente l'esibizione di detta abilitazione, in corso di validità, ed indicarne gli estremi nel registro indicato al n. 11 del presente articolo;

13) (noleggio): per il noleggio di natante da diporto, il conduttore dovrà essere in possesso della patente nautica in corso di validità o del titolo professionale marittimo abilitativo, previsto dalla vigente normativa in materia di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto;

14) (locazione/noleggio): la locazione ed il noleggio sono vietati quando, per le condizioni meteo-marine avverse, la navigazione non possa avvenire in piena sicurezza per gli utenti;

15) (locazione): il locatore ha la facoltà di chiedere, all'atto della locazione, apposita dichiarazione di capacità al nuoto degli utilizzatori;

16) (locazione/noleggio): chi esercita attività di locazione o di noleggio di natanti deve tenere sempre pronta all'uso, a terra, un'idonea unità di salvataggio a motore con a bordo un salvagente anulare con 30 mt. di cima, un cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno 30 mt di cavo, per far fronte ad interventi di emergenza che dovessero interessare i natanti locati/noleggiati in caso di pericolo o di condimeteo avverse. È esonerato dal rispetto della presente disposizione il locatore che sia anche concessionario di stabilimento balneare, qualora lochi unicamente piccoli natanti da spiaggia a remi o a pedali, abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa.

(norme di sicurezza per i natanti da diporto impiegati in attività di noleggio)

Ai natanti da diporto a motore impiegati in attività di noleggio si applicano le norme contenute nel Titolo III, Capo II del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008.

Essi sono sottoposti alle seguenti visite da parte degli organismi tecnici notificati (di cui all'articolo 10 d. lgs. 171/2005) o affidati (di cui al d.lgs. 314/1998):

- a) visita iniziale: prima dell'impiego nell'attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
- b) visita periodica: ogni tre anni, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio;
- c) visita occasionale: ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Articolo 16

(certificato di idoneità al noleggio)

I natanti da diporto a motore impiegati in attività di noleggio devono avere il Certificato di idoneità al noleggio di cui all'articolo 82 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008, rilasciato dall'autorità marittima avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona o dalla motorizzazione civile, a seguito della visita da parte degli organismi tecnici e della conseguente dichiarazione di idoneità al noleggio (di cui all'articolo 81 del medesimo decreto) o, se trattasi di prima immissione in servizio, sulla base della documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto.

Il certificato di idoneità è rinnovato ogni tre anni e fa parte dei documenti di bordo.

Articolo 17

(mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza per il noleggio)

- 1 I natanti da diporto a motore adibiti al noleggio, i cui proprietari dichiarino, con dichiarazione scritta resa dinnanzi all'autorità marittima, di effettuare la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia dalla costa, devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato X al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008. La dichiarazione è annotata sul Certificato di idoneità al noleggio.
- 2 I proprietari dei natanti di cui al precedente comma 1 compilano l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008. Tale elenco, deve essere allegato al certificato di idoneità al noleggio e fa parte dei documenti di bordo.

Articolo 18

(numero minimo dei componenti dell'equipaggio)

L'equipaggio dei natanti da diporto adibiti al noleggio che trasportano più di sei passeggeri deve essere composto da almeno due persone.

Articolo 19

(noleggio/locazione delle imbarcazioni e navi da diporto- rinvio)

Il noleggio e la locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto sono disciplinati dalla normativa speciale contenuta nel D.L. 21.10.1996 n.535, convertito con Legge 23.12.1996 n. 647, e successive modificazioni, nonché dalle previsioni di cui al Codice della Nautica da diporto (D.lgs. 171/2005) e del relativo Regolamento di attuazione n. 146/2008.

Per tutto quanto non contemplato dalla normativa sopra richiamata si applicano le disposizioni del presente regolamento, qualora applicabili.

CAPO V TAVOLE A VELA, WINDSURF E SIMILARI

Articolo 20

(impiego delle tavole a vela - windsurf- dei natanti a vela con deriva mobile e similari)

1. L'uso delle tavole a vela e dei natanti a vela con deriva mobile è consentito solo in ore diurne, dall'alba al tramonto, con condizioni meteo-marine assicurate, a coloro i quali abbiano compiuto i 14 anni di età.

Le ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa dei soggetti che non hanno compiuto la maggiore età sono regolate dalle disposizioni generali in materia.

Durante l'utilizzo delle tavole a vela, dei natanti a vela con deriva mobile e similari è obbligatorio indossare, permanentemente, la cintura di salvataggio. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.

2. Alle piccole unità a vela ed alle tavole a vela è vietato:

- a) allontanarsi più di un miglio (mt. 1852) dalla costa;
- b) navigare all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, nonché sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura dei medesimi porti;
- c) navigare nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed alla partenza delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- d) navigare in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- e) nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre inclusi, navigare nella fascia dei 300 metri dalla costa riservata alla balneazione. Durante la predetta stagione balneare, l'atterraggio e la partenza di tali unità deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate.
- f) Avvicinarsi e mantenersi:
 - a meno di metri 300 dalle navi mercantili e dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda;
 - a meno di metri 100 dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - a meno di 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;

CAPO VI DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI, SURF BODY- BOARD SIMILARI E ASSIMILABILI.

Articolo 21

(requisiti)

Per l'utilizzo di surf, body board e similari è necessario aver compiuto il quattordicesimo anno di età. Le ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa dei soggetti che non hanno compiuto la maggiore età sono regolate dalle disposizioni generali in materia.

Articolo 22

(limiti di navigazione)

Ferme restando le disposizioni di cui all'ordinanza di sicurezza balneare vigente nell'ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, la navigazione con tavole da surf e/o surf body - board, è vietata:

- a) a meno di 50 metri dalle zone riservate ai bagnanti, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre inclusi;
- b) all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto e lungo le rotte di accesso medesimi;
- c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi;
- d) ad una distanza inferiore a 100 metri dalle navi mercantili e a 300 metri dalle navi militari, nazionali o estere, alla fonda;
- e) a meno di 100 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- f) a meno di 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta, dagli impianti di acquacoltura;
- h) all'interno dei corridoi di lancio;
- i) ad una distanza superiore ad un miglio (1852 mt) dalla costa.

Articolo 23
(condizioni di esercizio)

L'esercizio delle attività in parola è consentito unicamente in orario diurno - dall'alba al tramonto - e con condimento favorevoli, tali da non impedire la sicura governabilità dei mezzi impiegati.

CAPO VII TAVOLE CON AQUILONE: KITESURF E SIMILARI

Articolo 24
(generalità)

Il "kite-Surf" è una disciplina che richiede perfetta forma fisica e conoscenza tecnica della pratica sportiva. È, pertanto, consigliabile che, prima di accingersi nella pratica suddetta, i meno esperti frequentino appositi corsi tenuti da qualificati istruttori.

Durante la stagione balneare (dal 1 aprile al 30 settembre inclusi) dovrà essere rispettato anche quanto espressamente contenuto nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

Articolo 25
(impiego del kite surf)

1. L'uso delle tavole con aquilone è vietato ai minori di anni 16. Prima di utilizzare il kitesurf è necessario:

- a. munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
- b. assicurarsi che il kitesurf sia dotato di un idoneo sistema per lo sgancio rapido di emergenza.

2. Per l'utilizzo delle tavole con aquilone è obbligatorio:

- a. indossare un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) ed un caschetto di protezione;
- b. munirsi di fischiello;
- c. agganciare la cima di vincolo o di sicurezza tra il kitesurf ed il pilota.

3. È vietato:

- a. lasciare il kitesurf incustodito, senza aver preventivamente scollegato almeno un lato dell'ala ed aver riavvolto completamente i cavi intorno alla barra di controllo;
- b. utilizzare i kitesurf non dotati di un dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala ed il conseguente sventamento della medesima, mantenendola comunque vincolata alla persona:
 - b.1. per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da un dispositivo di sgancio rapido, tipo sci nautico, su una delle due linee; sull'altra, invece, da una ritenuta di sicurezza, vincolata alla persona, di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala;
 - b.2. per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da uno sgancio rapido, tipo sci nautico, sul depower (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona, di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
- c. modificare le caratteristiche originali del kitesurf.

Articolo 26

(regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità "KITE-SURF" navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento da la precedenza sollevando il kite, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite.
2. Quando due unità "KITE-SURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento da la precedenza a quella sotto-vento sollevando il kite e rallentando.
3. Quando un'unità "KITE-SURF" incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando; ciò a prescindere dalle mure.

Articolo 27

(zona di attività)

Oltre a quanto disposto dagli articoli precedenti, l'uso delle tavole con aquilone denominate "kite-surf lungo il litorale del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, è disciplinato come segue:

- a) durante la stagione balneare (nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre inclusi) è sempre vietato nelle zone di mare riservate alla balneazione e, comunque, nell'ambito di zone frequentate da bagnanti, a meno di aree espressamente indicate nelle ordinanze emanate dalle competenti amministrazioni comunali o di aree assegnate in concessione per l'esercizio di sport nautici, aventi un fronte lineare a mare di almeno 30 metri, con il rispetto delle previsioni del presente Capo VII, con particolare riferimento all'articolo 29 (corridoi di lancio);
- b) al di fuori del periodo della stagione balneare è consentito, ferma restando l'osservanza di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

Articolo 28

(limiti di navigazione e zone interdette)

Ai "kite surf" è sempre vietato:

- a. navigare all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, nonché ad una distanza inferiore a metri 1000 dall'imboccatura dei medesimi;
- b. navigare nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- c. navigare a meno di 300 metri dalle navi mercantili e dalle navi militari, nazionali o estere, alla fonda;
- d. navigare a meno di 500 metri dalle piattaforme, dagli impianti fissi, dalle reti da posta, dagli impianti di acquacoltura;
- e. avvicinarsi a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;

- f. navigare, durante la stagione balneare entro 300 metri dalla costa o in zone frequentate da bagnanti, fatto salvo quanto specificato nel precedente articolo 27 lett. a. e nell'articolo 29 del presente Regolamento;
- g. navigare in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
- h. allontanarsi oltre 1000 metri dalla costa senza l'ausilio di un'unità d'appoggio;
- i. spiegare l'aquilone in aria, a terra o in mare a meno di 100 metri dalla presenza di ostacoli fissi (fari, fanali, torri di illuminazione, tralicci elettrici), in particolare in presenza di linee ferroviarie oppure aeroporti, avio superfici e simili (anche per ultraleggeri) ubicate lungo la costa o lungo l'arenile;
- l. navigare in ore notturne (dal tramonto all'alba) o con scarsa visibilità per nebbia o con condizioni meteorologiche che comportino pericolo di scariche elettriche.


Articolo 29
(corridoi di lancio)

1. Qualora l'attività di "kite-surf" venga autorizzata nell'ambito di una zona riservata alla balneazione, l'atterraggio e la partenza devono avvenire all'interno di corridoi di lancio riservati esclusivamente ad essi, individuati con provvedimento delle autorità amministrative competenti (comuni costieri nell'ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, nei limiti delle rispettive giurisdizioni). All'interno di tali corridoi è vietata qualsiasi altra attività diversa dalla navigazione con il kitesurf.

2. Tali corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

a) dimensioni come da schema sotto riportato:

- larghezza: il fronte a spiaggia deve essere di un minimo di 30 metri e deve allargarsi fino ad un'ampiezza di metri 80 ed ad una distanza dalla costa di metri 100;



- b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 300 metri dalla costa, da due linee di boe di colore arancione, posizionate ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione dal mare dei predetti corridoi, gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro), posti al limite della linea dei 300 metri, dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di almeno 80 centimetri, con indicato il nome del titolare della concessione ed il numero di autorizzazione; gli stessi dovranno essere affiancati esternamente da un gavitello di colore nero, avente le medesime dimensioni e riportante la seguente dicitura "ATTENZIONE – CORRIDOIO RISERVATO AI KITESURF - OGNI ALTRA ATTIVITÀ È INTERDETTA";
- e) ogni gavitello, diverso da quelli della lettera d) del presente articolo, dovrà riportare la dicitura: "CORRIDOI USCITA NATANTI - VIETATA LA BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere, inoltre, riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia, all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura oltre che in italiano anche in inglese;
- f) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa;
- g) l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- h) l'uso del corridoio è libero e gratuito;
- i) all'interno dei corridoi è tassativamente vietata la balneazione;

Articolo 30
(partenza – rientro - navigazione)

La partenza ed il rientro con il "Kite-surf" devono avvenire con la tecnica del "Body Drag" (facendosi, cioè, trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 metri

circa dalla battigia. Nei 100 metri sopraccitati è consentito il transito di un "Kite-Surf" per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro. Durante la navigazione, le eventuali evoluzioni che comporterebbero il decollo dalla superficie del mare del sistema Kiter-tavola, potranno essere effettuate se, nel raggio di 100 metri dal "Kite-Surf" in navigazione, non vengano incrociate altre unità ("Kite surf" compresi) in navigazione.

CAPO VIII ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 31 (requisiti per la condotta)

Per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua sono richiesti, giusta quanto disposto dall'articolo 39 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 171/2005, la maggiore età ed il possesso della patente nautica.

Articolo 32 (limiti di navigazione)

1. Ferme restando eventuali prescrizioni più restrittive previste dalla propria ordinanza di sicurezza balneare, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre gli scooter acquatici (comunemente denominati moto d'acqua o jet sky) e similari, al fine di salvaguardare la tranquillità e la quiete degli utenti del mare, non possono navigare entro la fascia dei 500 metri dalla costa.

2. In mancanza di appositi corridoi di lancio per l'atterraggio e per la partenza, durante la predetta stagione balneare gli scooter acquatici e natanti similari hanno l'obbligo di attraversare la zona di mare compresa entro i 300 metri dalla costa a motore spento.

3. La fascia compresa tra i 300 ed i 500 metri dalla riva può essere attraversata esclusivamente per il raggiungimento della zona di esercizio o per il rientro a terra, a lento moto (max tre nodi) e con rotte perpendicolari alla costa.

4. Nella zona di mare compresa tra 500 e 1000 metri dalla costa, le moto d'acqua non possono tenere velocità superiori a 10 nodi e non possono navigare ad una distanza superiore ad un miglio (1852 metri) dalla costa o, nel caso in cui operino come tender, dal raggio del mezzo nautico di base.

5. A tali unità è fatto divieto assoluto di navigare:

- a. all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto e nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura degli stessi; l'attraversamento è tuttavia consentito per l'arrivo e la partenza dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purché ciò avvenga con rotte dirette e con velocità non superiore a 3 nodi.
- b. a meno di metri 100 dalle navi mercantili alla fonda;
- c. a meno di metri 300 dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda;
- d. a meno di metri 100 dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- e. a meno di metri 100 dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- f. a meno di 500 metri dalle piattaforme;
- g. nella fascia dei 300 metri dalla costa riservata alla balneazione (durante la stagione balneare);
- h. nelle zone di mare dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

6. Nelle acque del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, è fatto divieto assoluto di navigare con acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari nei giorni 14 e 15 agosto.

Articolo 33

(impiego e circolazione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili)

1. La navigazione è consentita esclusivamente nelle ore diurne, dall'alba al tramonto, con condizioni meteo-marine favorevoli e con l'obbligo degli occupanti (conduttore ed eventuali persone imbarcate) di indossare, in via permanente ed indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, la cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo, omologati ai sensi della vigente normativa in materia.

2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione che dovrà, comunque, essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

3. Durante la stagione balneare, il varo, l'alaggio, la partenza e l'atterraggio degli scooter acquatici deve avvenire solo attraverso i porti, gli approdi o gli appositi corridoi di lancio ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo (comunque non superiore ai tre nodi). In caso di presenza di corridoio di lancio, nel relativo specchio acqueo devono essere collocati, a cura del concessionario, appositi gavitelli che ne segnalino la presenza (ed interdicano la balneazione al suo interno), conformemente alle caratteristiche stabilite dall'articolo 9 della presente ordinanza.

4. Nelle manovre di partenza e di atterraggio, all'interno dei corridoi di lancio, i conduttori dei suddetti natanti devono usare ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti, oltre a dover tenere rotte quanto più possibile perpendicolari alla costa; gli stessi conduttori devono, inoltre, mantenere una velocità tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua, al fine di evitare che le emissioni di scarico e quelle acustiche abbiano ad arrecare danno o fastidio ai bagnanti o agli altri fruitori delle spiagge.

5. In navigazione in entrata/uscita dai porti, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter ed i mezzi simili, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, dovranno obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le unità in transito.

6. Nella conduzione del mezzo dovranno essere, comunque, rispettate le norme del regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72) e dovrà essere tenuta una diligente condotta tale da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 34

(dispositivi di sicurezza dei mezzi)

Le moto d'acqua dovranno essere dotate di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conducente.

In aggiunta, tutti coloro che effettuano la locazione degli scooter d'acqua dovranno munire i mezzi in dotazione di un dispositivo di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione o, comunque, proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e/o della balneazione in generale.

Articolo 35

(attività di locazione)

La locazione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è consentita ai titolari di apposita iscrizione alla Camera di Commercio, senza esclusione per i titolari di stabilimenti balneari, con l'osservanza di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 della presente ordinanza.

Articolo 36

(propulsori acquatici privi di scafo)

1. Sono assimilati ai motori di propulsione di tipo amovibile i propulsori acquatici privi di scafo e costituiti esclusivamente da un piccolo motore a scoppio con elica ingabbiata, sormontati da un serbatoio e muniti di due impugnature.

2. Essi:

- a) devono essere coperti dall'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 123 del D.Lgl. n. 209/2005;
 - b) devono avere la certificazione CE di conformità attestante la rispondenza ai requisiti previsti dal Titolo I – Capo II D.Lgs. n. 171/2005, nonché la dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore, prevista dall'articolo 28 del medesimo decreto.
3. Per la condotta di tali propulsori è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Se utilizzati quali mezzi di traino per i bagnanti, è vietato:
- a) allontanarsi oltre 500 metri dalla costa;
 - b) utilizzarli entro 300 metri dalla costa, durante la stagione balneare (dal 1 aprile al 30 settembre inclusi), nonché servirsi dei corridoi di lancio, riservati al transito delle unità da diporto; la fascia dei 300 metri dalla costa dovrà essere raggiunta tenendo il mezzo di propulsione spento; è obbligatorio per il bagnante trainato dal propulsore acquatico, utilizzare la segnalazione prevista per il subacqueo in immersione (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, di giorno; luce galleggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte, di notte; entrambi visibili ad una distanza non inferiore a 300 metri), collegata al nuotatore con una sagola non più lunga di 3 metri ;
5. Se utilizzati quale mezzo di propulsione di unità da diporto, si osservano i limiti di navigazione stabiliti dal presente Regolamento per le unità a cui gli stessi sono applicati.
6. Se concessi il locazione, si applicano le disposizioni del Capo IV del presente Regolamento.

CAPO IX DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

Articolo 37 (rinvio)

In aggiunta a quanto disposto dalle norme contenute nel D.M. 26.01.1960, come modificato dal D.M.15.07.1974, nell'ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto l'esercizio dello sci nautico è consentito con le prescrizioni contenute negli articoli seguenti.

Articolo 38 (modalità di esercizio)

1. Lo sci nautico può essere svolto in ore diurne, con tempo favorevole e mare calmo nelle acque marittime situate ad oltre 500 metri dalla costa, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui viene effettuato.

Nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre inclusi, dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori disposizioni più restrittive di cui all'ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

Ai suddetti mezzi è fatto divieto di effettuare il traino dello sciatore:

- a) all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, nonché nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura degli stessi;
- b) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;

- c) navigare a meno di 300 metri dalle navi mercantili e dalle navi militari, nazionali o estere, alla fonda;
- d) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei,
- e) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- f) nei canali marittimi aventi scarso pescaggio/ampiezza;
- g) nella fascia dei 500 metri dalla costa;
- h) dal tramonto all'alba;
- i) oltre 1 uno miglio (1852 metri) dalla costa;
- l) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

2. In particolare, tale l'attività è consentita nel rispetto delle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), con condizioni di visibilità tali da permettere la visualizzazione di eventuali ostacoli e di ogni altra attività in corso di svolgimento nelle vicinanze della costa. Il conduttore dell'unità che traina lo sciatore è, comunque, tenuto ad accertarsi personalmente che tale attività possa svolgersi in piena sicurezza.

Articolo 39 (condizioni e requisiti)

1. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato con l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:

- a) Il conduttore dell'unità trainante dovrà avere almeno 18 anni compiuti e dovrà essere munito di patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
- b) le persone trainate dovranno avere almeno 14 anni compiuti;
- c) i conduttori dovranno essere sempre assistiti da un'altra persona esperta del nuoto;
- d) l'unità dovrà essere dotata di un idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di un ampio specchio retrovisore convesso e dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- e) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore al traino non dovrà essere mai inferiore a 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere non inferiore a 50 metri;
- f) durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio delle unità trainanti devono avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio per raggiungere la fascia di mare compresa tra i 300 ed i 500 metri dalla costa, che può essere attraversata esclusivamente per il raggiungimento della zona di esercizio o per il rientro a terra, a lento moto (max tre nodi) e con rotte perpendicolari alla costa; in mancanza di appositi corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza, le unità che praticano lo sci nautico hanno l'obbligo di attraversare la zona di mare riservata alla balneazione a motore spento;
- g) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.146 del 29 luglio 2009 in relazione alla distanza dalla costa ed al numero di persone imbarcate e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di un'adeguata cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni di cui al D.M. del 15/07/2003 N°388 – allegato 1, e di un salvagente anulare a portata di mano e pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; se tale attività è oggetto di contratti di noleggio, lo svolgimento della stessa è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo del Regolamento, anche a quanto previsto dal Capo IV dello stesso e, in particolare, le dotazioni di sicurezza saranno quelle indicate nell'allegato X – anziché quelle previste dall'allegato V - al d.m. 146/2008;
- h) durante il traino, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- i) ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;

l) in considerazione della peculiarità dell'attività, le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento della predetta attività devono contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento sia alla copertura dei danni subiti dai terzi trasportati che dei terzi estranei, durante lo svolgimento dell'attività stessa.

2. È vietato a qualsiasi unità da diporto seguire la scia o intersecare in velocità la scia di un'altra unità trainante uno sciatore, ad una distanza tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta e, comunque, ad una distanza inferiore a 50 metri;

3. L'installazione di eventuali corridoi di lancio o di impianti di campi di sci, di trampolini di salto, di apparecchiature per lo slalom, ecc., dovrà essere preventivamente autorizzata con atto autorizzativo o concessorio rilasciato dall'ente locale competente, previo parere del Capo del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

Articolo 40 (tipologia di esercizio)

L'esercizio dello sci nautico può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici, con il rispetto di quanto è, inoltre, stabilito dagli articoli 5 e seguenti del D.M. 26.01.1960;
- c) per conto terzi, a fini di lucro, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico e provvisti di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9, 10, 11 del D.M. 26.01.1960. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.

Articolo 41 (vigilanza dell'Autorità Marittima)

L'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di natanti per la pratica dello sci nautico, nonché l'attività di scuola dello stesso, è sottoposta alla vigilanza dell'autorità marittima, conformemente a quanto previsto dall'articolo 68 comma 1 del codice della navigazione e nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 26.01.1960. Per ciò che concerne le formalità da esplicitare per l'uso commerciale dei natanti da diporto si rinvia a quanto previsto dall'articolo 13 della presente ordinanza, in quanto compatibile.

CAPO X RIMORCHIO GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E SIMILARI

Articolo 42 (rinvio)

All'attività di rimorchio galleggianti comunemente denominati "banana boat" o simili, si applicano la disciplina dello sci nautico - D.M. 26.01.1960 così come integrato dal D.M. 15.07.1974 - per quanto assimilabile e le disposizioni di cui al Capo IX del presente regolamento.

Articolo 43 (limiti specifici di navigazione)

1. Nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, l'attività di rimorchio dei sistemi galleggianti di cui al presente capo, per finalità turistico ricreative, è consentita in ore diurne, con mare calmo e vento di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort, nelle acque marittime situate ad oltre 500 metri dalla costa, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui viene effettuata. L'esercizio di tale attività è vietato:

- a) all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto e nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura degli stessi;
- b) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- c) ad una distanza inferiore a 300 metri dalle navi mercantili e dalle navi militari, nazionali o estere, alla fonda;
- d) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o dalle unità che segnalano la presenza di subacquei;
- e) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- f) nei canali marittimi aventi scarso pescaggio/ampiezza;
- g) nella fascia dei 500 metri dalla costa;
- h) dal tramonto all'alba;
- i) oltre 1 miglio (1852 metri) dalla costa;
- l) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

2. In particolare, tale l'attività è consentita nel rispetto delle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), con condizioni di visibilità tali da permettere la visualizzazione di eventuali ostacoli e di ogni altra attività in corso di svolgimento nelle vicinanze della costa. Il conduttore dell'unità che traina il galleggiante è, comunque, tenuto ad accertarsi personalmente che tale attività possa svolgersi in piena sicurezza.

3. Nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre inclusi, dovranno essere rispettate le eventuali più restrittive disposizioni di cui all'ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

Articolo 44

(requisiti per la conduzione delle unità trainanti)

Per la condotta delle unità da diporto utilizzate per il traino dei galleggianti in parola è richiesta la maggiore età. Il conduttore dell'unità trainante dovrà, inoltre, essere munito di patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità.

Articolo 45

(condizioni e requisiti di esercizio)

1. L'attività di traino deve essere esercitata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni generali:

- a) le persone trainate dovranno avere almeno 14 anni compiuti;
- b) l'unità trainante dovrà essere dotata di un idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di un ampio specchio retrovisore convesso e dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- c) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.146 del 29 luglio 2008 in relazione alla distanza dalla costa ed al numero di persone imbarcate e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di un'adeguata cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni di cui al D.M. del 15/07/2003 N°388 – allegato 1 e

di un salvagente anulare a portata di mano e pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; se tale attività è oggetto di contratti di noleggio, lo svolgimento della stessa è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo del Regolamento, anche a quanto previsto dal Capo IV dello stesso e, in particolare, le dotazioni di sicurezza saranno quelle indicate nell'allegato X – anziché quelle previste dall'allegato V - al d.m. 146/2008;

d) ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante;

e) a bordo dell'unità trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente un'altra persona esperta nel nuoto;

f) le persone imbarcate sul galleggiante dovranno indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;

g) nel periodo di vigenza dell'Ordinanza di sicurezza balneare (dal 1 aprile al 30 settembre inclusi) la partenza e l'atterraggio delle unità trainanti deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio per raggiungere la fascia di mare compresa tra i 300 ed i 500 metri dalla costa, che può essere attraversata esclusivamente per il raggiungimento della zona di esercizio o per il rientro a terra, a lento moto (max tre nodi) e con rotte perpendicolari alla costa; in mancanza di appositi corridoi di lancio, l'unità rimorchiante il galleggiante dovrà raggiungere il limite dei 300 metri dalla costa a remi, con il motore spento;

h) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e il galleggiante trainato non deve mai essere inferiore a 20 metri e la distanza di sicurezza laterale tra l'unità ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo/galleggiante), e comunque non inferiore a metri 100;

i) in considerazione della peculiarità dell'attività, le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento sia alla copertura dei danni subiti dai terzi trasportati che dei terzi estranei, durante lo svolgimento dell'attività stessa.

2. È vietato a qualsiasi unità da diporto seguire o attraversare la scia, nonché attraversare la rotta delle unità impiegate in detta attività in modo da costringere le stesse a brusche variazioni di rotta o velocità e, comunque, ad una distanza inferiore a 100 metri.
3. I sistemi galleggianti in genere, utilizzati per finalità turistico ricreative, per essere rimorchiati devono avere un certificato di conformità al prototipo omologato, da cui si evincano l'idoneità degli stessi al rimorchio, le modalità d'uso rilasciate dal costruttore, i limiti operativi, nonché il numero massimo delle persone trasportabili. Inoltre tali sistemi devono essere dotati ed utilizzati in conformità a quanto previsto dal "Manuale d'istruzioni", rilasciato dal costruttore, da esibire a richiesta dell'autorità marittima.
4. L'installazione di eventuali corridoi di lancio o di impianti dovrà essere preventivamente autorizzata con atto autorizzativo o concessorio rilasciato dall'ente locale competente, previo parere del Capo del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

Articolo 46 (tipologia di esercizio)

Le attività di rimorchio di galleggianti possono essere effettuate:

a) per conto proprio;

b) da parte di scuole e/o sodalizi sportivi senza fini di lucro, con il rispetto di quanto è, inoltre, stabilito dagli articoli 5 e seguenti del D.M. 26.01.1960;

c) per conto terzi, a fini di lucro, mediante l'utilizzo di unità ed attrezzature all'uopo nolleggiate o locate e provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9, 10, 11 del D.M. 26.01.1960. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.

Articolo 47

(vigilanza dell'Autorità Marittima)

L'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di natanti per il rimorchio di galleggianti è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Marittima, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 comma 1 del codice della navigazione e nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 26.01.1960. Per ciò che concerne le formalità da esplicitare per l'uso commerciale dei natanti da diporto si rinvia a quanto previsto dall'articolo 13 della presente ordinanza, in quanto compatibile.

CAPO XI

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE PER FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE

Articolo 48 (rinvio)

All'attività di paracadutismo ascensionale si applicano la disciplina dello sci nautico - D.M. 26.01.1960 così come integrato dal D.M. 15.07.1974 - per quanto assimilabile e le disposizioni di cui al Capo IX del presente regolamento.

Articolo 49 (requisiti per la conduzione delle unità trainanti)

Per la condotta delle unità da diporto utilizzate per la pratica del paracadutismo ascensionale è richiesta la maggiore età. Il conduttore dell'unità trainante dovrà, inoltre, essere munito di patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità.

Articolo 50 (limiti specifici di navigazione)

1. Nel compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto l'attività di paracadutismo ascensionale, di cui al presente capo, è consentita in ore diurne (dall'alba al tramonto), con mare calmo e vento di intensità non superiore al terzo grado della scala Beaufort, nelle acque marittime situate ad oltre 500 metri dalla costa, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui viene effettuata, ed è espressamente vietata:

- a) all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto e nel raggio di 1000 metri dall'imboccatura degli stessi;
- b) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi e lungo le rotte di accesso alle medesime;
- c) ad una distanza inferiore a 300 metri dalle navi mercantili e dalle navi militari, nazionali o estere, alla fonda;
- d) a meno di 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o dalle unità che segnalano la presenza di subacquei;
- e) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
- f) nei canali marittimi aventi scarso pescaggio/ampiezza;
- g) nella fascia dei 500 metri dalla costa;
- h) dal tramonto all'alba;
- i) oltre 1 uno miglio(1852 metri) dalla costa;
- l) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

2. In particolare, l'attività di paracadutismo ascensionale è consentita nel rispetto delle norme internazionali per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), con condizioni di visibilità tali da permettere il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, la visualizzazione di eventuali ostacoli e di ogni altra attività in corso di svolgimento nelle vicinanze della costa. Il conduttore dell'unità che traina il paracadute ascensionale è, comunque, tenuto ad accertarsi personalmente che tale attività possa svolgersi in piena sicurezza.

3. Nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre inclusi, dovranno essere rispettate le eventuali più restrittive disposizioni di cui all'ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

Articolo 51
(condizioni e requisiti di esercizio)

1. L'attività di paracadutismo ascensionale deve essere esercitata con l'osservanza delle seguenti prescrizioni generali:
 - a) per l'esercizio della disciplina sportiva in parola come paracadutista ascensionale è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.146 del 29 luglio 2009 in relazione alla distanza dalla costa ed al numero di persone imbarcate e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di un'adeguata cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni di cui al D.M. del 15/07/2003 N°388 – allegato 1 e di un salvagente anulare a portata di mano e pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; se tale attività è oggetto di contratti di noleggio, lo svolgimento della stessa è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo del Regolamento, anche a quanto previsto dal Capo IV dello stesso e, in particolare, le dotazioni di sicurezza saranno quelle indicate nell'allegato X – anziché quelle previste dall'allegato V - al d.m. 146/2008;
 - c) l'unità dovrà essere munita di un idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di un ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà, inoltre, essere dotata di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore e, per ogni paracadutista, di un salvagente anulare prontamente utilizzabile;
 - d) ogni unità potrà trainare non più di un paracadute, massimo biposto;
 - e) a bordo dell'unità trainante, oltre al conduttore, dovrà essere presente altra persona esperta nel nuoto;
 - f) la persona munita di paracadute deve indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato in ottemperanza alle norme in vigore per la nautica da diporto; in particolare l'imbragatura del paracadutista deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato;
 - g) nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre inclusi, la partenza e l'atterraggio delle unità trainanti deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio per raggiungere la fascia di mare compresa tra i 300 ed i 500 metri dalla costa, che può essere attraversata esclusivamente per il raggiungimento della zona di esercizio o per il rientro a terra, a lento moto (max tre nodi) e con rotte perpendicolari alla costa; in mancanza di appositi corridoi di lancio, l'unità che effettua il traino dovrà raggiungere il limite dei 300 metri dalla costa a remi, con il motore spento;
 - h) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e la persona trainata, non deve mai essere inferiore a 20 metri; il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi pari a 36,3 metri;
 - i) la distanza di sicurezza laterale tra l'unità ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainato (cavo/sportivo/paracadute), e comunque non inferiore a metri 200;
 - l) è vietato a coloro che esercitano l'attività di paracadutismo ascensionale, il sorvolo di qualsiasi tipo di unità o di luoghi/specchi acquei con assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
 - m) quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
 - n) in considerazione della peculiarità dell'attività, le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività devono contemplare espressamente l'attività in

parola con particolare riferimento sia alla copertura dei danni subiti dai terzi trasportati che dei terzi estranei, durante lo svolgimento dell'attività stessa.

2. Le unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nelle attività di cui al presente capo, devono evitare di seguire o attraversare la scia, nonché attraversare la rotta delle unità impiegate in detta attività in modo da costringere le stesse a brusche variazioni di rotta o velocità e, comunque, non devono avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di sicurezza, individuata in almeno 200 metri, salvo una maggiore lunghezza del complesso cavo/sportivo/paracadute.
3. L'installazione di eventuali corridoi di lancio o di impianti fissi (trampolini, piattaforme, ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata con atto autorizzativo o concessorio rilasciato dall'ente locale competente, previo parere del Capo del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto.

Articolo 52 (Tipologia di esercizio)

L'attività di paracadutismo ascensionale può essere effettuato:

- a) per conto proprio;
- b) da parte di scuole e/o sodalizi sportivi senza fini di lucro, enti balneari ed altri sodalizi nautici, con il rispetto di quanto è, inoltre, stabilito dagli articoli 5 e seguenti del D.M. 26.01.1960;
- c) per conto terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico e provvisti di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 9, 10, 11 del D.M. 26.01.1960. Il servizio deve essere gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell'autorizzazione, il quale può affidare l'esercizio ai suoi dipendenti.

L'unità impiegata deve essere coperta da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 53 (vigilanza dell'Autorità Marittima)

L'esercizio dell'attività di locazione/noleggio di natanti per il paracadutismo ascensionale, nonché l'attività di scuola dello stesso, è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Marittima, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 comma 1 del codice della navigazione e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 26.01.1960. Per ciò che concerne le formalità da esplicitare per l'uso commerciale dei natanti da diporto si rinvia a quanto previsto dall'articolo 11 della presente ordinanza, in quanto compatibile.

CAPO XII DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA LUDICO-DIPORTISTICA

Articolo 54 (disposizioni generali)

Le presenti norme disciplinano l'esercizio delle attività subacquee effettuate:

1. a scopo turistico ricreativo/sportivo da privati; tale attività non è soggetta ad alcuna autorizzazione, ferma restando l'osservanza delle norme di sicurezza di seguito descritte;
2. a scopo di lucro, per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi o per immersioni guidate. L'esercizio delle attività subacquee organizzate - a fine di lucro - è soggetto alla vigilanza del Comandante del Porto, ai sensi del 1° comma dell'articolo 68 del Codice della Navigazione. Chiunque intenda svolgere le predette attività deve annualmente informare, tramite comunicazione scritta, l'inizio dell'attività all'Autorità Marittima territorialmente competente.

3. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:
 - a) ad una distanza inferiore a metri 200 dai segnalamenti marittimi, dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - b) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari alla fonda;
 - c) lungo le rotte di accesso ai porti ed all'interno dei porti medesimi;
 - d) nelle zone di mare interdette alla balneazione.
4. È vietata la navigazione e l'ancoraggio ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti indicanti la presenza di subacquei in immersione.
5. Ogni subacqueo, ha l'obbligo di segnalarsi qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.
6. Nelle immersioni diurne:
 - a) ciascun subacqueo - o gruppo di subacquei - ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
 - b) se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da un mezzo nautico d'appoggio, sullo stesso deve essere issata la bandiera rossa con striscia diagonale bianca e devono essere presenti i prescritti segnali di fonda (se previsti in relazione alla lunghezza).
7. Nelle immersioni notturne:
 - a) ciascun subacqueo - o gruppo di subacquei - in immersione, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa, deve segnalarsi con un segnale luminoso di colore giallo intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante di cui al comma 6 lettera a) di questo articolo, nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte posteriore alta del corpo (nuca, rubinetteria, ecc.) allorché in superficie;
 - b) se si avvale di unità navale di appoggio, la stessa, oltre ai prescritti segnali di fonda (se previsti in relazione alla lunghezza) dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, ovvero tre luci in linea verticale di cui quella centrale bianca e le altre di colore rosso visibili a giro d'orizzonte nel caso di lunghezza superiore a metri 7 (Colreg 72 – Regola 27 lett d – g);
 - c) se il mezzo nautico di appoggio è di lunghezza inferiore a 7 metri, il pallone galleggiante, su cui è applicato il segnale luminoso di colore giallo intermittente visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, dovrà essere issato sul mezzo nautico stesso. Inoltre, l'unità navale dovrà essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità ed a bordo dovrà essere presente una persona in grado di fornire assistenza, manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni di emergenza;
 - d) in caso di più subacquei in immersione, il pallone galleggiante di cui alle lettere a) e b) del presente articolo può essere unico; tuttavia, in tal caso, ogni subacqueo dovrà essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, quale dotazione di emergenza, nel caso in cui, per causa di forza maggiore, uno dei subacquei si distacchi accidentalmente dal gruppo.
8. Tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o dai segnalamenti sopra prescritti.
9. In caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, il cavo d'ancoraggio dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio", in caso di emergenza; in tale circostanza, il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale) e, durante l'immersione, l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado fornire assistenza, di manovrare e dotata di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità.

Articolo 55

(disciplina particolare delle attività subacquee a scopo di lucro per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi o per immersioni guidate)

Fermo restando quanto prescritto nell'articolo 54:

1. nelle acque del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, l'effettuazione di attività subacquee organizzate o finalizzate al conseguimento di brevetti è consentita esclusivamente a Società, Circoli Sportivi affiliati a Federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute ed imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto. Nell'esercizio di tale attività dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.
2. Prima di procedere a tali immersioni, il sodalizio organizzativo dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto - Sala Operativa (o all'Autorità Marittima territorialmente competente), anche a mezzo fax, una nota informativa (come da allegato "4") riportante:
 - a. data, ora e luogo dell'immersione;
 - b. numero dei partecipanti;
 - c. nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - d. eventuale unità navale utilizzata;
 - e. modalità operative.
3. Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, nel luogo di partenza o a bordo del mezzo nautico di appoggio, deve essere presente una persona abilitata al primo soccorso ed alla somministrazione di ossigeno (in grado quindi di effettuare la rianimazione cardiopolmonare e di somministrare ossigeno) o un medico esperto in medicina iperbarica.
4. Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nel presente Regolamento e nell'ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto. Tali immersioni dovranno, comunque, avvenire in zone non frequentate da mezzi nautici.

Articolo 56

(elenco dei partecipanti all'immersione)

Sia nel caso di immersioni con il supporto di unità navali che nell'ipotesi di immersioni senza il supporto di tali mezzi, prima della partenza, il responsabile dell'attività dovrà annotare su apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi delle eventuali guide e/o accompagnatori subacquei.

Articolo 57

(immersioni guidate senza supporto di unità navali)

1. Durante le immersioni, presso il luogo di partenza a terra, che dovrà sempre essere presidiato e dal quale i sommozzatori non potranno allontanarsi più di 100 metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
 - a. una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
 - b. un'unità per la somministrazione di ossigeno, con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - c. una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n.279 ed una maschera di insufflazione;

- d. un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva);
 - e. una tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, etc.);
2. Sul luogo dovrà, inoltre, essere presente una persona abilitata al primo soccorso ed alla somministrazione di ossigeno.

Articolo 58

(immersioni guidate con mezzo nautico di appoggio)

Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e con le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 8 novembre 1991, n° 435 (Approvazione del regolamento per la Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata, se unità adibite al traffico e con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e dotazioni previste dall'allegato V del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146 del 29 luglio 2009 (recante norme di Sicurezza per la navigazione da diporto), se unità adibite al diporto. In tale ultimo caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.

Articolo 59

(dotazioni di sicurezza aggiuntive sull'unità di appoggio)

1. Le unità da diporto, compresi i natanti, impiegati come unità appoggio per le immersioni subacquee di cui all'articolo 53 comma 2 del presente Regolamento, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari, previste dall'articolo 90 dello stesso decreto:

- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
- b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione deve essere dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
- c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
- d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279 ed una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
- f) una tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, Centri Iperbarici, etc.);
- g) un megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

2. E' richiesta la presenza, a bordo del mezzo, di una persona abilitata al primo soccorso ed alla somministrazione di ossigeno.

Articolo 60

(istruttori/guide subacquee)

1. L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato dalle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta. Ogni guida non può seguire simultaneamente, nell'immersione, un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
2. Gli accompagnatori sono personalmente responsabili della corretta segnalazione dei gruppi secondo quanto prescritto nel comma 2 del precedente articolo 54.

Articolo 61

(norme e divieti in materia di pesca sportiva e subacquea)

1. La pesca sportiva e la pesca subacquea sportiva sono disciplinate dall'articolo 128 bis del D.P.R. del 02/10/1968 n. 1639 e dall'ordinanza sulla pesca sportiva vigente nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto.

la pesca sportiva subacquea, in particolare, oltre alle prescrizioni degli articoli precedenti, è soggetta alle seguenti ulteriori disposizioni:

- a) ciascun singolo pescatore subacqueo sportivo deve segnalarsi ed operare in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 54;
- b) la pesca sportiva subacquea è consentita soltanto in apnea - senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione – e solo dal tramonto al sorgere del sole;
- c) il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi;
- d) è consentito trasportare sul mezzo nautico di appoggio fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, e apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea;
- e) è vietato esercitare la pesca subacquea sportiva a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- f) è vietato tenere il fucile in posizione di armamento se non in immersione;
- g) è vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 16 anni.

CAPO XIII

DISIPOSIZIONI SANZIONATORIE

Articolo 62

(entrata in vigore ed abrogazione di norme)

Il presente regolamento entra in vigore in data odierna. In pari data sono abrogate l'Ordinanza 56 in data 30 giugno 2006 ed ogni altra norma incompatibile ovvero in contrasto con il presente provvedimento.

Articolo 63

(disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alle norme del presente regolamento, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave illecito, saranno sanzionati a norma degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171.

Articolo 64

(autorità competente a ricevere il rapporto)

L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni relative alla presente ordinanza è il Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, ai sensi dell'articolo 57 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171.

Restano fermi gli obblighi di ciascuna Amministrazione circa l'effettuazione delle dovute comunicazioni agli Enti locali competenti per l'adozione degli eventuali provvedimenti in materia di gestione del Demanio Marittimo.

San Benedetto del Tronto, lì 15/05/2009

**f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi FORNER**

ALLEGATO "1"

**DOMANDA PER L'IMPIEGO DELLE UNITA' DA DIPORTO DI BANDIERA COMUNITARIA IN
ATTIVITA' DI LOCAZIONE E NOLEGGIO**

Alla CAPITANERIA DI PORTO di
San Benedetto del Tronto
Sezione NAVIGLIO/DIPORTO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____) il
_____ e residente a _____ in
via _____ C.F. _____
legale rappresentante della Società/Ditta individuale _____,
con sede a _____ in via _____, Partita Iva
n. _____
iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____, per l'esercizio dell'attività di LOCAZIONE / NOLEGGIO di unità da diporto:

D I C H I A R A

1. di essere proprietario/armatore della sotto indicata unità, di bandiera _____, (Paese appartenente all'Area Economica Europea), avente le seguenti caratteristiche:
Nome _____ Bandiera _____, Porto di Iscrizione _____
numero _____: Tipo _____ (a vela con m.a., a motore);
potenza motore: CV _____ (KW _____);
➤ lunghezza f.t. m. _____;
➤ abilitata alla navigazione _____;
➤ persone componenti l'equipaggio n. _____ (_____);
➤ persone trasportabili n.: _____ (_____)
➤ certificazione di idoneità valida fino al _____;
2. di utilizzare la predetta unità mediante contratti di _____ (indicare se locazione o noleggio).

In relazione a quanto sopra, a norma delle vigenti disposizioni si presenta l'unità istanza, in duplice copia, con preghiera di volerne restituire una copia munita dell'annotazione relativa all'attività svolta dalla predetta unità.

San Benedetto del Tronto, li _____

Firma

**CAPITANERIA DI PORTO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

Prot. n. _____ del _____

Autorizzazione n. _____ del _____

VISTO: _____

NOTE

- a) La domanda va presentata in bollo da € 14,62, in duplice copia, alla Capitaneria di Porto San Benedetto del Tronto. La seconda copia, vistata dall'autorità marittima, verrà restituita al richiedente e costituisce documento autorizzativo ai fini dell'impiego del natante all'attività di locazione o di noleggio.
- b) I natanti impiegati nell'attività di noleggio beneficiano del gasolio agevolato.

ALLEGATO "2"

SCHEMA DI INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE/NOLEGGIO

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov.(____) il _____ e residente a _____ prov.(____) in via _____ n° _____ intendendo aderire alla proposta di locazione/noleggior (barrare la voce che non interessa) di un natante da diporto come segue:

- Marca _____ Modello _____ Lungh. F.t. _____ mt. _____ Tipo _____ (remi,vela,motore);
- Motore marca _____ Hp/Kw _____ Matr. _____.

DICHIARO

- di aver preso visione e ricevuta copia dell'ordinanza n° _____ in data _____ della Capitaneria di Porto di di San Benedetto del Tronto, avente ad oggetto la disciplina del diporto nautico per finalità turistico ricreative ed in particolare, per quanto concerne le unità a motore di essere a conoscenza:
 - che la fascia di 300 metri, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre inclusi, è riservata alla balneazione e conseguentemente interdetta alle unità a motore;
 - che l'atterraggio e la partenza delle unità a motore deve avvenire utilizzando i previsti corridoi di uscita alla velocità prescritta (non superiore a 3 nodi);
 - dei limiti di velocità vigenti nella fascia di mare compresa tra i 300 ed i 1000 metri dalla riva (non superiore ai 10 nodi);
 - che la fascia di mare che si estende dalla riva fino a 500 metri dalla costa è interdetta agli acquascooter;
 - che la fascia compresa tra i 300 ed i 500 metri dalla riva può essere attraversata, qualora si utilizzano gli acquascooter, esclusivamente per il raggiungimento della zona di esercizio (compresa tra i 500 ed i 1852 metri dalla costa) o per il rientro a terra, a lento moto e con rotte perpendicolari alla costa;
 - di aver preso visione e quindi di essere a conoscenza delle norme di riferimento contenute nell'ordinanza balneare in vigore;
 - di aver ricevuto copia dell'allegato V al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 146/2008 riportante i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo;
 - di intendere effettuare una navigazione entro _____ miglia dalla costa in relazione alla quale ricevo dal noleggiante/locatore le dotazioni di sicurezza descritte nel sopracitato allegato;
 - di essere/ di non essere (barrare la voce che non interessa) in possesso di patente nautica n° _____ in data _____ rilasciata da _____;
 - che in caso di necessità, durante lo svolgimento dell'attività di locazione/noleggior sono disponibili i seguenti numeri di telefonia cellulare: _____;
 - estremi di un documento d'identità in corso di validità:
 - Di saper nuotare e vogare.
- Luogo e Data- _____

IL NOLEGGIATORE/LOCATARIO

IL NOLEGGIANTE/LOCATORE

ALLEGATO "3"

"REGISTRO DELLA LOCAZIONE/NOLEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO"

PROGR.VO GIORNALIERO	DATA	ESTREMI MEZZO NAUTICO	NUMERO DEL CONTRATTO	ORA CONSEGNA	ORA RITIRO	COGNOME/NOME CONDUTTORE	NUMERO TELEFONO CELLULAR E	ESTREMI DOCUMENTO /PAT.NAUTIC A/ TITOLO M.MO	NUMERO DEI PASSEGGER I	PRESENZA DI MINORI A BORDO (SI/NO) INDICARE IL NUMERO	ZONA DI MARE D'IMPIEGO ED OPA **

***i dati anagrafici dei passeggeri, qualora presenti, devono essere indicati sul contratto di locazione/noleggio da esibire immediatamente su richiesta delle Autorità preposte**

**** OPA: orario previsto arrivo**

ALLEGATO "4"

NOTA INFORMATIVA PER LE IMMERSIONI GUIDATE O PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

SOCIETA'/CIRCOLO SPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

DATA E ORA PREVISTA PER L'IMMERSIONE

NUMERO DEI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/GUIDA E EVENTUALI ASSISTENTI

UNITA' NAVALE UTILIZZATA

MODALITA' OPERATIVE

DATA _____

FIRMA

“DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO PER FINALITA' RICREATIVE O USI TURISTICI LOCALI
NELL'AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO.”

Capo I:
DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Capo II:
NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO

Capo III:
NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITA' DA DIPORTO

Capo IV:
LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

Capo V:
TAVOLE A VELA, WINDSURF E SIMILARI

Capo VI:
DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI, SURF
BODY- BOARD SIMILARI E ASSIMILABILI

Capo VII:
TAVOLE CON AQUILONE : KITE-SURFE SIMILARI

Capo VIII:
ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E SIMILARI

Capo IX:
DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

Capo X:
RIMORCHIO GALLEGGIANTI COMUNEMENTE DENOMINATI BANANA BOAT E
SIMILARI.

Capo XI:
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE
PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE

Capo XII:
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA LUDICO-DIPIORTISTICA

Capo XIII:
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

ALLEGATI